



Allegato 1) all'AVVISO PUBBLICO - **CONVENZIONE**

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE E
L'ASSOCIAZIONE _____ PER LA
REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI PORTOMAGGIORE, IN MODO INTEGRATO CON I
SERVIZI SOCIALI COMUNALI, DI ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI BENI
DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ DI SUPPORTO A SITUAZIONI DI SVANTAGGIO ED
EMERGENZA SOCIALE.
PERIODO FEBBRAIO 2022-DICEMBRE 2023
ai sensi dell'Art. 56 del Codice del Terzo settore**

Il giorno _____, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Portomaggiore (FE) con sede in piazza Umberto I n. 5 – C.F. P.IVA 00292080389 (di seguito solo Comune), qui rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alle Persone, d.ssa Bertarelli Elena, domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco pro-tempore di incarico n. 7 del 01/07/2021),

e
l'Associazione senza scopo di lucro denominata _____
(di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____,
codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate
Signor

_____ nato a _____ il
_____, CF _____, il quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Premesso che:

- nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e, come tale, è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giacché l'art. 18 della Costituzione recita, che "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare";
- il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela;
- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", evidenziato che che il principio di sussidiarietà orizzontale si atteggia quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di interesse collettivo. Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte

liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale e si impegnano direttamente per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno parte;

- il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma, e ss.mm.ii.) prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- l'art. 12 della L. 241/1990 prevede la possibilità di concedere sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

- il D.lgs 117/2017 e succ. modifiche ed integrazioni "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

-l'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- ai sensi del succitato art. 56, comma tre, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 si prevede inoltre che "L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime".;

- l'art. 30, comma 8, del D.L.gs 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dalla legge n. 120/2020, prevede "Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. ";

- il D.M. 31 marzo 2021, n. 72 definisce le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore;

Considerato che:

- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Portomaggiore, uno specifico "Avviso pubblico", approvato con determinazione n. ____ del _____ per acquisire manifestazioni di interesse al fine della stipula di una convenzione con il Comune di Portomaggiore (Fe) **per la realizzazione sul territorio di Portomaggiore, in modo integrato con i servizi sociali comunali, di attività di recupero e distribuzione di beni di prima necessità alla collettività nonché di supporto a situazioni di svantaggio ed emergenza sociale, periodo febbraio 2022-dicembre 2023;**

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;

- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione _____ dal _____;

- lo schema della presente è stato approvato con determina n. _____ del _____;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune stipula la presente convenzione con l'Associazione _____ per **la realizzazione sul territorio di Portomaggiore, in modo integrato con i servizi sociali comunali, di attività di recupero e distribuzione di beni di prima necessità alla collettività nonché di supporto a situazioni di svantaggio ed emergenza sociale, periodo febbraio 2022-dicembre 2023.**

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Portomaggiore ad utilizzare i propri soci volontari.

Nel rispetto delle finalità del volontariato, si specifica che l'impegno dei volontari non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale, ma costituisce un complemento o un arricchimento di tali attività tramite l'apporto del patrimonio di esperienza degli stessi.

Articolo 3 – Finalità

Scopo della convenzione è quello di:

- fornire un primo accesso al sistema di interventi e prestazioni sociali rivolti ai cittadini in condizione di disagio socio-economico in collaborazione con il Servizio Sociale ed Assistenziale di Comune nell'ottica di messa in rete e valorizzazione delle competenze e delle risorse che le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale possono mettere a disposizione della collettività;
- combattere i processi di emarginazione sociale sviluppando azioni di sistema finalizzate al contrasto dello stato di povertà ed al superamento di particolari condizioni di disagio e di emergenza socio-economica;
- sviluppare una sinergia tra pubblico, terzo settore e mondo imprenditoriale anche nell'impegno sul versante del recupero alimentare a fini di solidarietà sociale.

Tra tali azioni rientra in particolare l'attività di recupero e distribuzione di beni di prima necessità compresi beni alimentari nonché la collaborazione per la realizzazione di interventi economico-assistenziali in situazioni di particolare emergenza a persone indigenti individuate o prese in carico dal Servizio Sociale ed Assistenziale di Comune, coerentemente con le misure contemplate dal vigente Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate del Comune di Portomaggiore (Titolo II art.8).

La promozione di azioni a contrasto delle condizioni di povertà e fragilità sociale, nonché misure di sostegno al reddito familiare, costituiscono tema centrale nella programmazione degli interventi sociali anche contemplati nel Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale di cui all'art. 19 della L.328/2000 – azioni sostenute dal Piano Nazionale e Piano Regionale della Povertà.

Articolo 4 – Descrizione delle attività

Il Comune, attraverso i propri Servizi Sociali ed Assistenziali, previa verifica della sussistenza dello stato di indigenza, anche attraverso l'effettuazione di apposito colloquio, individua i nuclei familiari che necessitano di erogazioni di beni di prima necessità (compreso materiale scolastico, indumenti) da parte dell'Associazione. Il Comune comunica all'Associazione i nominativi dei beneficiari attraverso compilazione di apposita modulistica condivisa e, per casi particolarmente critici, provvede a specificare le modalità di erogazione del servizio (tipologia dei prodotti da distribuire, cadenza della distribuzione, termine dell'intervento) o a richiedere anticipazione di somme in denaro di media entità per far fronte a spese specifiche quali le spese per la fornitura di luce, acqua e gas, l'acquisto di farmaci, il pagamento di rette scolastiche, l'effettuazione di trasporti, l'affiancamento alla gestione familiare ecc.

Al fine della definizione dello stato di indigenza, i Servizi Sociali ed Assistenziali procedono con l'accesso secondo quanto stabilito dal Titolo II del vigente Regolamento "accesso al banco alimentare".

Il Comune di Portomaggiore si riserva la facoltà di avvalersi dell'Associazione quale partner per la realizzazione dei progetti individualizzati finalizzati ad affrontare situazioni di particolari emergenza e/o fragilità sociale, predisposti dal Servizio Sociale conformemente al TITOLO III Bis e al TITOLO III Ter del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali

agevolate, nonché altri interventi eccezionali discendenti da specifici interventi normativi (es: interventi per emergenza COVID-19). In tal caso il Comune garantirà specifico rimborso delle spese sostenute da parte dell'Associazione.

L'Associazione opererà sul territorio di Portomaggiore in piena autonomia secondo le sue finalità statutarie, procedendo alla distribuzione di beni di prima necessità agli utenti individuati dal Comune, impegnandosi a:

- consegnare i prodotti nel rispetto delle vigenti normative sanitarie ed, in modo particolare, entro la data di scadenza indicata sugli stessi, in base alle indicazioni fornite dai Servizi Sociali ed Assistenziali del Comune, senza sottoporre l'utente ad ulteriori colloqui per valutare lo stato di indigenza;
- organizzare gli stoccaggi della merce in modo da agevolare il prelievo;
- garantire la conservazione dei prodotti secondo le caratteristiche degli stessi nel pieno ed attento rispetto delle normative in materia;
- anticipare somme in denaro di medie entità (anche attraverso l'effettuazione di acquisti/pagamenti specifici) per fronteggiare situazioni di emergenza, su indicazione puntuale dei Servizi Sociali ed Assistenziali;
- collaborare con il Comune per la realizzazione di progetti specifici di cui al TITOLO III Bis e TITOLO III Ter del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, nonché altri interventi mirati nell'ambito di progetti straordinari;
- mettere in atto azioni volte ad affrontare situazione di assistenza in emergenza compatibilmente con la propria organizzazione (compresi eventuali interventi nei confronti di richiedenti protezione internazionale, emergenze di protezione civile, emergenza sanitaria);

L'Associazione _____ svolgerà la propria attività di come evidenziato nel progetto presentato nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale **(ALLEGATO 1)**.

Le parti come sopra indicate istituiscono inoltre l'osservatorio sulle povertà al fine di effettuare congiuntamente:

- a) il confronto periodico sul tema della povertà a Portomaggiore per analizzare tempestivamente l'evoluzione del fenomeno;
- b) l'analisi dei report sulle richieste di assistenza formulate direttamente all'Associazione (anche in piena autonomia in base alle proprie finalità statutarie);
- c) lo scambio di informazioni circa le modalità di erogazione dei servizi in genere per fronteggiare il disagio sociale da parte del Comune;
- d) l'analisi di casi gestiti congiuntamente;
- e) lo studio di progetti attuati in altri territori o progetti innovativi al fine di verificarne la replicabilità;
- f) la condivisione delle informazioni in genere.

L'Osservatorio è costituito dai rappresentanti delle parti contraenti. Viene riunito periodicamente, senza formalità, su iniziativa anche di una sola parte ed almeno una volta all'anno.

Articolo 5 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, per le attività di cui all'articolo 4 con decorrenza dal 01.02.2022 fino al 31.12.2023.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 6 – Continuità nell'erogazione del servizio e verifiche

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione, in base alle richieste inoltrate anche informalmente dagli uffici comunali di riferimento, individuati nei Servizi Sociali ed Assistenziali.

L'Associazione si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

A cadenza annuale, entro il mese di gennaio, l'Associazione dovrà presentare apposita relazione sulla stato di attuazione del progetto presentato in sede di gara.

Il referente dei Servizi Sociali ed Assistenziali potrà verificare i risultati del progetto attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con referenti dell'Associazioni o con i fruitori.

Articolo 7 – Volontari utilizzati

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione i propri volontari, come da offerta tecnica presentata dall'Associazione.

I volontari svolgono le attività di cui alla presente convenzione nel rispetto dei diritti, della dignità e delle opzioni degli utenti e dei fruitori nonché con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche.

L'Associazione garantisce la riqualificazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse. I suddetti rimborsi al volontario che opera nell'associazione possono essere effettuati anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ottemperanza ai seguenti limiti:

- i rimborsi non possono eccedere i 10 (dieci) euro giornalieri e i 150 (centocinquanta) euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento. E' ammesso ai sensi dell'art.56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Articolo 8 – Contributi/Rimborsi erogati dal Comune.

Trimestralmente l'Associazione dovrà presentare la richiesta di rimborso con la specifica delle spese effettivamente sostenute, distintamente per ogni attività di volontariato svolta. A titolo esemplificativo le spese oggetto di rimborso relativo al servizio richiesto, dietro presentazione dei documenti giustificativi della spesa, sono: carburante e affini, revisione, manutenzione e revisione automezzi, oneri relativi alla copertura assicurativa, spese telefoniche e utenze varie (anche di assistiti), spese vestiario/lavanderia, costi riferiti all'acquisto dei generi di prima necessità, farmaci, rimborsi per interventi di assistenza a favore di utenti, costi per attrezzature finalizzetc.

L'erogazione del contributo da parte del Comune viene disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Comune stesso di un rendiconto analitico trimestrale debitamente firmato dal legale rappresentante sotto forma di autodichiarazione. La documentazione giustificativa delle spese sarà conservata presso la sede dell'Associazione ed esibita su richiesta del Comune.

La somma massima messa a disposizione dal Comune quale **CONTRIBUTO** ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'associazione è indicativamente

pari a € 23.000,00 per tutta la durata della convenzione (23 mesi), di cui € 11.000,00 per il periodo febbraio – dicembre 2022 e € 12.000,00 per l'anno 2023.

Gli importi di cui sopra potranno essere incrementati in caso di realizzazione di progetti specifici di cui al TITOLO III Bis e TITOLO III Ter del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, per progetti particolari, previa adozione di apposito impegno di spesa da parte del Comune.

Il Comune di Portomaggiore si riserva però, entro due mesi dal ricevimento di ciascun rendiconto, di procedere alla verifica della relativa documentazione e, se dovesse emergere che l'entità del contributo riconosciuto non corrisponde ai costi sostenuti per l'attività resa, i competenti uffici provvederanno alla rideterminazione dell'entità del contributo stesso e alla eventuale richiesta di restituzione delle somme che dovessero risultare come non dovute.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Articolo 9 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Articolo 10 – Responsabilità

L'Associazione è unica e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività contemplate dalla presente convenzione.

L'Associazione si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. A tal fine l'Associazione ha stipulato apposita polizza assicurativa All Risks a copertura di detto rischio rilasciata da _____ - Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ - Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri delle suddette polizze, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017, possono essere rendicontate in quota parte al Comune che provvederà al rimborso secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Articolo 11 – Osservanza del codice di comportamento

L'associazione si impegna ad osservare per quanto compatibile il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Portomaggiore vigente reperibile sul sito web: www.comune.portomaggiore.fe.it sezione "Amministrazione trasparente".

L'associazione inoltre dovrà attenersi personalmente e tramite il proprio personale ed i propri volontari, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore vigente presso l'ente e ricevuto in copia all'atto della stipula della presente convenzione.

In particolare l'Associazione dovrà attenersi personalmente e tramite i propri referenti, agli obblighi di condotta sanciti dal suddetto codice di comportamento all'art. 3 - "Principi generali", all'art. 4 - "Regali, compensi e altre utilità", all'art. 8 - "Prevenzione della corruzione", all'art.

10 - "Comportamento nei rapporti privati" ed all'art. 14 - "Contratti ed altri atti negoziali", interpretando opportunamente gli articoli 8 e 14 dalla prospettiva dell'Associazione.

A tal proposito, a norma dell'art. 1456 c.c., rubricato "Clausola risolutiva espressa", le Parti, come sopra rappresentate, convengono che la presente convenzione si intende automaticamente risolta qualora ricorrano violazioni da parte dell'affidatario degli obblighi contenuti nell'art. 3 - "Principi generali", nell'art. 4 - "Regali, compensi e altre utilità", nell'art. 8 - "Prevenzione della corruzione", nell'art. 10 - "Comportamento nei rapporti privati" e nell'art. 14 - "Contratti ed altri atti negoziali" del citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore.

Inoltre l'associazione è obbligata a rispettare la norma contenuta nell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sul "divieto di pantouflage" che testualmente dispone quanto segue: "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

Articolo 14 – Garanzia e riservatezza dei dati a norma regolamento UE 679/2016

E' fatto obbligo all'affidatario di garantire massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016. L'affidatario assume il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento dei dati, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, garantendo diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento e, in generale, dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali ed impegnandosi a procedere al trattamento degli stessi attenendosi alla normativa, nonché a tutte le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento dei dati.

Articolo 15 – Revoca e recesso

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione per subentrati motivi di pubblico interesse con un preavviso di almeno 1 mese, dandone idonea comunicazione all'Associazione tramite pec.

L'Associazione potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento, con un preavviso di almeno 2 mesi, dandone idonea comunicazione al Comune (in forma scritta o tramite pec).

La presente convenzione si intende risolta nel caso venga meno l'iscrizione dell'Associazione al "Registro unico nazionale" (durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le iscrizioni nei Registri regionali dell'Emilia Romagna).

Articolo 16 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 17 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico dell'Associazione _____.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente.

Data, _____

Il Comune di _____

L'Associazione _____